CAMERA DEI DEPUTATI N. 1229

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANFREDI MANFREDO, DE POI, MARZOTTO CAOTORTA, BOTTA, ORSINI GIANFRANCO, RUBBI EMILIO, CASTELLUCCI, GOTTARDO, QUARENGHI VITTORIA, AIARDI, ANDREOLI, ANTONIOZZI, ARMELLA, ARMELLIN, BASSETTI, BORRI, BORRUSO, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CAROLI, CASINI, CATTANEI, CERIONI, CIRINO POMICINO, CITTERIO, CONTU, DAL CASTELLO, DELL'ANDRO, FALCONIO, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FIORI GIOVANNINO, FOTI, GAITI, LAMORTE, MERLONI, MICHELI, MORO, PATRIA, PAVONE, PERRONE, PEZZATI, PICCOLI MARIA SANTA, ROCELLI, ROSSI DI MONTELERA, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANZA, SCAIOLA, SCOZIA, SILVESTRI, SINESIO, SPERANZA, STEGAGNINI, TANTALO, VIETTI ANNA MARIA, ZAMBON, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 4 gennaio 1980

Estensione delle disposizioni previste dall'articolo 230-*bis* del codice civile concernente l'impresa familiare, ad ogni altra attività lavorativa svolta nella famiglia e modifiche dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente i redditi dei collaboratori familiari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 230-*bis* del codice civile ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto, l'impresa familiare. Le parole usate dalla legge sono le seguenti: « Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nella impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ...*omissis* ».

La *ratio* della norma è squisitamente giusta, e cioè quella di considerare l'apporto lavorativo del familiare avente esso stesso una propria dignità, una propria considerazione ed una propria partecipazione agli utili. Evidentemente il legislatore si è posto soprattutto di fronte al problema della donna che ha considerato nel suo duplice aspetto, e cioè sia di donna che collabora nella impresa fami-

liare e cioè nella azienda del marito o del familiare, sia di donna che opera nell'ambito della famiglia, provvedendo alle numerose incombenze che importa la famiglia stessa, all'educazione ed all'allevamento dei figli. La novità della norma in esame è certamente quest'ultima e cioè di considerare avente una dignità sua propria ed un suo diritto agli utili, la donna che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia. È in effetti un grande passo avanti.

La norma tuttavia, partendo dalle premesse di cui sopra, è insufficiente ed incompleta. Invero essa norma intitolata alla impresa familiare trascura tutta una serie di situazioni che non possono essere ricollegate all'impresa. Infatti intanto la norma in oggetto è applicabile, in quanto esista una impresa, in quanto cioè il marito o il familiare eserciti una impresa e quindi una attività organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi. Resta fuori dalla previsione della norma in esame ogni attività lavorativa che non sia ricollegabile all'impresa e cioè l'attività impiegatizia o in generale di lavoro subordinato, l'attività di esercizio di libere professioni, le attività di carattere autonomo non imprenditoriale. Ciò d'altra parte è confermato dalla applicazione che ha subìto la norma in esame: vedi al riguardo in particolare la circolare del Ministero delle finanze avente ad oggetto la impresa familiare con riferimento all'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, la quale recita testualmente: « Rimangono fuori dalla portata delle norme sull'impresa familiare le attività diverse da quelle commerciali, ancorché nell'esercizio di esse il titolare si avvalga della collaborazione di familiari. In particolare le disposizioni di cui trattasi non possono applicarsi alle attività produttive di redditi di lavoro autonomo per le quali l'imputazione rimane in ogni caso unitaria e personalizzata in capo all'esercente l'attività artistica o professionale ».

Ma se ciò è vero, detta norma produce una profonda sperequazione. Invero da un lato abbiamo il familiare (leggasi la donna, che è il caso più frequente) che ha avuto la fortuna di sposarsi o comunque di far parte della famiglia di un imprenditore: essa sia se presta continuativamente la propria attività lavorativa nell'impresa del marito, sia se presta continuativamente detta attività lavorativa nella famiglia, ha tutti i diritti di cui al predetto articolo 230-*bis* del codice civile e pertanto al mantenimento e alla partecipazione agli utili. Dall'altro lato abbiamo invece il familiare, e cioè la donna, che ha avuto la disgrazia di sposare una persona che non sia imprenditore: essa può eventualmente collaborare nell'attività del marito – caso peraltro molto frequente: basti pensare a quante mogli fanno da segretarie al marito che svolge attività liberale – o anche essa può provvedere completamente a tutte le incombenze discendenti e derivanti dalla famiglia, allevamento dei figli, cura della casa, noiosi e quotidiani lavori domestici; ma nessun diritto essa ha a partecipare agli utili del marito, ad essere a lei riconosciuta una qualsiasi dignità lavorativa. Non solo ma la posizione di questa donna si è venuta deteriorando in virtù delle disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, in quanto, mentre precedentemente in virtù del disposto di cui all'articolo 145 del codice civile – ora abrogato – il marito aveva il dovere di somministrare alla moglie tutto ciò che era necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze, ora il marito non ha più questo obbligo, ma l'unico suo dovere è quello di cui all'articolo 143 ultimo comma e cioè: « entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia ». Orbene se la donna lavora in casa e se nessuna dignità viene riconosciuta al suo lavoro di casalinga, quali diritti essa può vantare nell'ambito della famiglia ? Essa è veramente succube del marito da cui dipende e deve dipendere, nella maniera più completa, economicamente, non avendo peraltro il marito neanche più l'obbligo di provvedere al suo mantenimento.

Tutto ciò è in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, e ciò sotto un duplice profilo: primo non è vero che il lavoro della donna sia uguale al lavoro dell'uomo, in quanto se la donna collabora nell'attività del marito o nella famiglia e il marito non è un imprenditore nessun diritto e nessuna dignità essa ha. Secondo non è vero che la situazione di tutte le donne sia eguale: se la donna ha avuto la fortuna di sposare un imprenditore, essa partecipa agli utili dell'impresa; se invece ha avuto la disgrazia di sposare persona esercente altra attività, essa ha avuto la disgrazia di essere schiava e succube del marito non avente neppure diritto al mantenimento.

Si tratta quindi per mere ragioni di giustizia e di uguaglianza di ampliare il concetto del suddetto articolo 230-*bis* del codice civile, aggiungendo all'articolo stesso, altra locuzione che estenda il concetto, squisitamente moderno, dignitoso e giusto, contenuto nel suo primo comma ad ogni e qualsiasi ipotesi di attività lavorativa.

Si rende altresì necessario ed opportuno che la proposta sia integrata anche con quel risvolto di carattere tributario che l'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (cosiddetta « legge Visentini ») ebbe a introdurre, portando l'efficacia del principio affermato dall'articolo 230-*bis* anche nel settore tributario.

L'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha infatti integrato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, aggiungendo a detto articolo un ultimo comma il quale prevede l'imputazione a ciascuno collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, a determinate condizioni, del reddito dell'impresa familiare.

Pare quindi logico, equo e coerente al sistema che per le stesse considerazioni e per gli stessi presupposti che sul piano tributario hanno determinato il legislatore ad apportare l'integrazione all'articolo 5 in funzione della norma del 230-*bis*, una analoga norma venga inserita nei confronti dei redditi previsti dalla presente proposta di legge in modo che l'imputazione dei medesimi avvenga proporzionalmente a ciascun collaboratore familiare.

La norma dell'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, evidentemente non poteva trovare spazio nella legge 19 maggio 1975, n. 151, riferita esclusivamente alla riforma del diritto di famiglia, ma lo trova in un provvedimento di legge quale quello proposto dalla presente proposta che, integrando il principio del 230-*bis* con l'estensione alla attività lavorativa diversa da quella di impresa familiare, integra anche la norma fiscale dell'articolo 9 della legge n. 576, con analoga estensione.

Per questi motivi al riconoscimento di un diritto alla ripartizione del reddito deve corrispondere un paritetico riparto del reddito stesso nella considerazione fiscale, in ottemperanza al principio della capacità contributiva previsto dall'articolo 53 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Dopo l'articolo 230-*bis* del codice civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 230-*ter*. – (*Attività familiare*). — Ferme restando le disposizioni previste dal

precedente articolo 230-*bis* circa l'impresa familiare, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o collaborando nell'attività del coniuge, del capo famiglia o degli altri familiari, ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili o al reddito netto dell'attività del coniuge, del capo famiglia o degli altri familiari ed ai beni acquistati con essi, in proporzione alla quantita e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti gli impieghi degli utili o del reddito netto nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria dei beni acquistati con gli utili stessi sono adottate, a maggioranza, dai familiari che prestino in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia o nelle attività del coniuge, del capo famiglia o degli altri familiari. I familiari che non hanno piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile e i redditi previsti dall'articolo 230-*ter* del codice civile, sono imputati a ciascun collaboratore familiare proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, quando la quota di partecipazione viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ».